

# ACCORDO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,  
tra lo Studio Radiologico Zucconi s.r.l. e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1  
"Triestina" per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale

anno 2014

L'anno 2014, il giorno 24 del mese di marzo, in TRIESTE

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina (di seguito Azienda) nella sua qualità di Azienda capofila dell'Area Vasta Giuliano - Isontina, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 00052420320, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

Lo Studio Radiologico Zucconi s.r.l., con sede in Trieste, via Rismondo 3, nella persona dell'amministratore unico dott. Furio Zucconi, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che lo Studio Radiologico Zucconi s.r.l., di seguito struttura, è autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 56564-07/GEN.IV.1.D.6 dd.13/12/2007, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che alla predetta struttura è stato concesso l'accreditamento a pieno titolo per la durata di anni tre, a decorrere dal 04 giugno 2012, di cui al decreto n. 465/DC, dd. 04 giugno 2012, per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:

➤ **Diagnostica per immagini di primo livello**

- Radiologia tradizionale
  - Ecografia
  - Risonanza magnetica muscoloscheletrica
3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
  4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
  5. Che la D.G.R. 10.1.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
  6. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di cui alle DD.GG.RR. 17.3.2006, n. 531 e



s.m.i; 3.7.2009, n. 1535; 15.11.2012, n. 1977; 28.12.2012, n. 2349; 20.12.2013, n. 2431, relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché del D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale, per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per i servizi sanitari.

#### Articolo 1 Oggetto del contratto

1. La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistica:

➤ **Diagnostica per immagini di primo livello**

- Radiologia tradizionale
- Ecografia
- Risonanza magnetica muscoloscheletrica

#### Articolo 2 Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa


1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili nell'anno 2014 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di **€ 378.070,00**;
2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i seguenti volumi di attività:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Numero minimo prestazioni	Budget complessivo
<b>Diagnostica per immagini</b>	Rx toraco-scheletriche, addome	2.000	<b>€ 378.070,00</b>
	Ecografia capo-collo, addome (almeno 600), vasi addominali, testicolare, cute e tessuto sottocutaneo, muscolotendinea	1.000	
	RMN muscolo-scheletrica	1.000	

3. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto;
4. In mancanza di tariffa analoga alla TUC per la specialistica ambulatoriale, la stessa verrà corrisposta in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla Regione di provenienza del paziente;
5. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi;

#### Articolo 3 Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relative alle prestazioni oggetto del presente contratto;
2. La struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità;
3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda;

  
2

4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto;
5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, per gli adempimenti di competenza;
6. La struttura si impegna a comunicare all'Azienda per i servizi sanitari e alla Direzione centrale i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;
7. La struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto;

Articolo 4  
Controlli e debito informativo

1. La struttura si impegna a trasmettere all'Azienda ogni flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali;
2. L'Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore;
3. L'Azienda può effettuare i controlli anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura per verificare il rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi;
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;
5. L'Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell'ambito del controllo delle prestazioni.

Articolo 5  
Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

Si applicano le modalità e i termini previsti dall'art. 8 dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 27/2014.

Articolo 6  
Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2014, con decorrenza a partire dal 01 gennaio 2014 e scadenza al 31 dicembre 2014;
2. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dal 01 gennaio 2015, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato;
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
4. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.

Articolo 7  
Risoluzione anticipata del contratto

1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale;
2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
  - mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 3, dell'art. 4, del presente contratto;
  - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
  - impedimento ai controlli esercitati dall'azienda, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
  - interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget
  - mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere
3. L'inadempimento della struttura determina il diritto dell'Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.



Articolo 8  
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

1. La struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte;
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall'art. 6 dell'Accordo approvato con la D.G.R. n. 27/2014;
3. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all'Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c..

Articolo 9  
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 10  
Foro competente


La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 11  
Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

**FIRMATO**

Per l'Azienda per i servizi sanitari  
Il Direttore generale  
Dott. Nicola DELLI QUADRI



Per la Struttura  
Il legale rappresentante  
Dott. Furio ZUCCONI

---

Prot 15003.6-11 3. e. 2. 28 MAR 2014



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:09:28

IMPRONTA: 6D8CE49089A525F92AE5B0AF8458C066F8BA78CD1D90E405EDC3BE54A409CF3D  
F8BA78CD1D90E405EDC3BE54A409CF3D2C9E75D699E1FB5D67F0B8E216881DD2  
2C9E75D699E1FB5D67F0B8E216881DD2AFF5275891575362666D2FF2FFB5FB5C  
AFF5275891575362666D2FF2FFB5FB5C4F9B34FA591DFB9127E95609C353E7F2

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:30:07

IMPRONTA: 44EF503AFBDDDA81D007C940128280E893B3A4CBF22D2AD8AA685AB230D4A64F  
93B3A4CBF22D2AD8AA685AB230D4A64FD8AA570615F4135ED14B690F70527057  
D8AA570615F4135ED14B690F7052705788C7B498D1C671B04EB0929EF3FCA6FF  
88C7B498D1C671B04EB0929EF3FCA6FFC921E78F1C5C1DB140CA9BA9BF82C09B

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 23/12/2014 17:06:04

IMPRONTA: 7691D1818E15BCC74B1D5CFA1D29C8159A798AB26817B5FF4D058F76A8AD5096  
9A798AB26817B5FF4D058F76A8AD5096C39DD7B354195BC2070B0175FDEF1E92  
C39DD7B354195BC2070B0175FDEF1E92682D1FCFA958B04566BDEBE14839F253  
682D1FCFA958B04566BDEBE14839F25310357BCEE33503CDD0FF94B658BC1D41

## ACCORDO INTEGRATIVO

- ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502,  
tra lo Studio Radiologico Zucconi s.r.l. e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1  
"Triestina" per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale

anno 2014

L'anno 2014, il giorno 27 del mese di novembre, in TRIESTE

TRA

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - Triestina (di seguito Azienda) nella sua qualità di Azienda capofila dell'Area Vasta Giuliano - Isontina, con sede a Trieste, via Giovanni Sai, n. 1-3, Partita IVA 00052420320, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Nicola DELLI QUADRI,

E

Lo Studio Radiologico Zucconi s.r.l., con sede in Trieste, via Rismondo 3, nella persona dell'amministratore unico dott. Furio ZUCCONI, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. Che lo Studio Radiologico Zucconi s.r.l., di seguito struttura, è autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 56564-07/GEN.IV.1.D.6 dd.13/12/2007, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";
2. Che alla predetta struttura è stato concesso l'accreditamento a pieno titolo per la durata di anni tre, a decorrere dal 04 giugno 2012, di cui al decreto n. 465/DC, dd. 04 giugno 2012, per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:

➤ **Diagnostica per immagini di primo livello**

- Radiologia tradizionale
- Ecografia
- Risonanza magnetica muscoloscheletrica

3. Che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
4. Che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
5. Che la D.G.R. 10.I.2014, n. 27, - con la quale è stato approvato l'Accordo tra Regione Friuli Venezia Giulia e strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale - prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;

  
1

6. Che le tariffe attualmente vigenti, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate sono quelle definite nel nomenclatore regionale di cui alle DD.GG.RR. 17.3.2006, n. 531 e s.m.i; 3.7.2009, n. 1535; 15.11.2012, n. 1977; 28.12.2012, n. 2349; 20.12.2013, n. 2431, relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonché del D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252, per le prestazioni di medicina sportiva.
7. Che in data 06.03.2014 è stato stipulato l'Accordo di Area Vasta Giuliano-Isontina per l'utilizzo delle risorse di cui all'accordo triennale per il periodo 2014-2016 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative, ASSOSALUTE e ANISAP del Friuli Venezia Giulia, come da D.G.R. n. 27 del 10.01.2014;
8. Che l'Accordo di cui al precedente paragrafo ha riservato la somma di euro 44.692,00 da utilizzarsi nel corso dell'ultimo trimestre 2014, a copertura di prestazioni con alta lista d'attesa oppure elevata fuga extra-regionale;
9. Che in data 24 marzo 2014, è stato stipulato l'Accordo tra lo Studio Radiologico Zucconi e l'Azienda, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale;
10. Che in data 06.10.2014 è stato stipulato l'Accordo di Area Vasta Giuliano-Isontina per il pieno utilizzo delle risorse di cui all'Accordo triennale per il periodo 2014-2016, come da D.G.R. n. 27 del 10.01.2014;
11. Che l'Accordo di cui al precedente paragrafo ha provveduto a distribuire le risorse oggetto di riserva come sopra specificato;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di diagnostica strumentale, per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda per i servizi sanitari.

#### Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Ferme restando le condizioni contrattuali pattuite nell'Accordo stipulato in data 24 marzo 2014, la struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti la seguente branca specialistica:

#### ➤ Diagnostica per immagini di primo livello

- Radiologia tradizionale
- Ecografia
- Risonanza magnetica muscoloscheletrica


#### Articolo 2 Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art. 1, la struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili nell'anno 2014 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di **€ 378.070,00** elevato a seguito dei provvedimenti espressi in premessa, come segue:

€ 378.070,00 (risorse assegnate con D.G.R. n. 27/2014, integrate "residui vecchi accreditati")  
 € 7.100,00 (risorse assegnate *una tantum* ai sensi dell'Accordo di Area Vasta dd. 06.10.2014)  
**€ 385.170,00 complessivi per l'anno 2014**

2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i seguenti volumi di attività:

Branca specialistica	Tipologia prestazioni	Numero minimo prestazioni	Budget complessivo
<b>Diagnostica per immagini</b>	Rx toraco-scheletriche, addome	2.000	<b>€ 385.170,00</b>
	Ecografia capo-collo, addome (almeno 600), vasi addominali, testicolare, cute e tessuto sottocutaneo, muscolotendinea	1.000	
	RMN muscolo-scheletrica	1.000	




3. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e ad erogare prioritariamente le prestazioni con criticità di lista di attesa ed elevata fuga extraregionale (Ecografia e RMN);
4. In mancanza di tariffa analoga alla TUC per la specialistica ambulatoriale, la stessa verrà corrisposta in base a quanto effettivamente riconosciuto dalla Regione di provenienza del paziente;
5. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.

Articolo 3  
Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2014, con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2014;
2. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
3. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.

Articolo 4  
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 5  
Foro competente


La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 6  
Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

**FIRMATO**

Per l'Azienda per i servizi sanitari  
Il Direttore generale  
Dott. Nicola DELLI QUADRI



Per la Struttura  
Il legale rappresentante  
Dott. Furio ZUCCONI



Prot. n. 0050417/GEN-IV, 3. GZ.





# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:10:20

IMPRONTA: 871BEFC86CBC7EB35FC6D120AF8B1E141BB1B69D6F2A382DE43E57CB4219D102  
1BB1B69D6F2A382DE43E57CB4219D102E8AFC29C1B4137499CE070275298F27F  
E8AFC29C1B4137499CE070275298F27F569C60A83BAE0C956911B91440D405AA  
569C60A83BAE0C956911B91440D405AA70F7DC5056EE108BC80AC5C92FB03EDB

NOME: CRISTINA TURCO

CODICE FISCALE: TRCCST64M68L424G

DATA FIRMA: 23/12/2014 16:30:59

IMPRONTA: 5AA78619C7C368A9150765C2FBBA77DBE614FDCE005ED131F424D58F0919EB2E  
E614FDCE005ED131F424D58F0919EB2EE742DB65652EB1D78A9BD959B98AC331  
E742DB65652EB1D78A9BD959B98AC331610B456B03F58589D247B8C18844BF28  
610B456B03F58589D247B8C18844BF280E7F47F0072779C51F3CCE8DD2D8DBEF

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 23/12/2014 17:07:42

IMPRONTA: 886E5947D4F7C92A52E18C2D709AEFC220654DD56FEA755AF2033F1397D56C68  
20654DD56FEA755AF2033F1397D56C68A923D7403D59917258C0DD59DBA47B56  
A923D7403D59917258C0DD59DBA47B566A15AA2A394E89FFB8A36938C652BC0E  
6A15AA2A394E89FFB8A36938C652BC0E5B42846602C99815853FBDC24A353F39